

# Osservatorio sulla Corte di Cassazione

---

## Impugnazione - Spedizione dell'atto di impugnazione

### La decisione

**Impugnazione - Modalità di presentazione dell'atto di appello - Spedizione tramite raccomandata con servizio postale privato - Ammissibilità** (Cost., art. 111; C.p.p., art. 583; D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4).

*Premesso che, tra i servizi riservati in via esclusiva a Poste Italiane in forza dell'art. 4 D.lgs. 22 luglio 1999, n., 261 non rientra il servizio di spedizione con raccomandata dell'atto di impugnazione di cui all'art. 583 c.p.p., è da ritenersi ammissibile l'appello presentato dall'imputato a mezzo di invio raccomandato espletato da un servizio di recapito postale privato.*

CASSAZIONE PENALE, TERZA SEZIONE, 22 gennaio 2014 (c.c. 28 novembre 2013) - TERESI, *Presidente* - ANDREAZZA, *Relatore* - POLICASTRO, *P.M.* (parz. conf.) - P. D., ricorrente.

### Il commento

#### Sulla spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo di servizio postale privato

1. Con la sentenza in esame la Corte di legittimità affronta un tema tradizionalmente privo di importanti risvolti teorici e dogmatici, ma suscettibile di incidere pesantemente sulle concrete sorti processuali dell'imputato: le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione<sup>1</sup>.

Si allude, come è noto, alla disciplina di cui agli artt. 582 e 583 del codice di rito che, in un'ottica di semplificazione procedurale<sup>2</sup>, consente alle parti private e ai loro difensori di proporre impugnazione avverso un provvedimento

---

<sup>1</sup> D'altra parte, non è nuovo il rilievo secondo cui le modalità di presentazione dell'impugnazione rivestono un ruolo di primo piano nella prassi giudiziaria e ciò «*per l'ovvia ragione che esse finiscono con il ripercuotersi sul concreto esercizio del diritto al controllo del provvedimento da parte del giudice di grado superiore*» [VALENTINI, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale, Le impugnazioni penali*, a cura di A. Gaito, I, Torino, 1998, p. 245].

<sup>2</sup> È da rilevare, tuttavia, che tale disciplina non è stata introdotta *ex novo* dal legislatore del 1988, ma riproduce in maniera pressoché identica gli artt. 198, co. 2, e 201, co. 5, c.p.p. abr. Sul punto, cfr. SEL-LAROLI, sub *art. 583, Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, VI, Torino, 1991, p. 101.

giurisdizionale che si assume viziato attraverso due differenti modalità: tramite la presentazione dell'atto "personalmente" o "a mezzo di incaricato" (art. 582 c.p.p.), ovvero tramite spedizione dello stesso a mezzo di telegramma o raccomandata (art. 583 c.p.p.). In entrambi i casi, luogo deputato alla ricezione dell'atto è la cancelleria del giudice *a quo*, salvo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 582 c.p.p. e, in materia *de libertate*, dal co. 4 dell'art. 309 c.p.p.

Per quanto concerne l'art. 583 c.p.p. - oggetto specifico della pronuncia in commento - è da notare come tale disposizione esprima la necessità di contemperare al proprio interno il c.d. principio del *favor impugnationis* e quello della certezza dei traffici giuridici e del rispetto dei termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza. Se da una parte, infatti, si riconosce la possibilità per il difensore ed alle parti private di presentare l'atto di impugnazione attraverso il pratico mezzo del telegramma o della raccomandata in luogo della presentazione personale in cancelleria disciplinata dall'art. 582 c.p.p., dall'altra, tutta la disciplina in questione è circondata da specifiche cautele volte ad assicurare l'autenticità della provenienza e la veridicità della data di spedizione. Più precisamente, poiché ai sensi del co. 2 dell'art. 583 c.p.p. «*l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma*» e non già nella data della ricezione, la dottrina e la giurisprudenza prevalente tendono ad interpretare restrittivamente l'ambito di operatività della norma in esame limitandone l'applicazione ai soli mezzi di inoltro previsti dal codice - telegramma e raccomandata - perché gli unici idonei ad individuare con certezza la data di invio e l'identità del mittente<sup>3</sup>.

Per altro verso, un corretto approccio ermeneutico impone al giurista di interpretare la singola norma in relazione al sistema giuridico nella sua totalità, individuando quei settori del diritto suscettibili di integrare o modificare il significato che si vuole attribuire ad una determinata locuzione giuridica<sup>4</sup>. Facendo riferimento al servizio postale quale attività di preminente interesse generale, l'art. 583 c.p.p. non può non essere interpretato anche alla luce della legislazione speciale sul punto. In particolare, viene qui in rilievo l'art. 4 D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, attuativo della direttiva 97/67/CE concernente le regole comuni per lo sviluppo sul mercato interni dei servizi postali comuni-

<sup>3</sup> Così, è da considerare inammissibile l'atto di impugnazione spedito tramite telefax (Cass., Sez. II, 28 aprile 2004, De Silvio, in *Cass. pen.*, 2006, 2828; Id., Sez. I, 16 novembre 1999, Carbone, *ivi*, 2000, 3079; in dottrina SELLAROLI, sub *art. 583*, cit., p. 103) o posta ordinaria (Cass., Sez. V, 27 marzo 2003, Cito, in *Cass. pen.*, 2004, 2917). Parimenti inammissibile, per le stesse ragioni, l'impugnazione proposta per telefono (VALENTINI, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., 248; SELLAROLI, sub *art. 583*, cit., p. 101).

<sup>4</sup> Sull'importanza che riveste, in sede di esegesi normativa, la c.d. interpretazione sistematica cfr. VIOLA-ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma, 1999, p. 229 ss.

tari, laddove stabilisce l'affidamento in via esclusiva dei servizi di recapito postale «*inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta commesse con le notificazioni di atti giudiziari*» all'ente Poste Italiane quale fornitore del servizio universale.

Orbene, nel caso che ci occupa, la Suprema Corte è stata investita di una questione per certi versi inedita, non essendo mai passata, prima d'ora, al vaglio del controllo di legittimità<sup>5</sup>: posto, cioè, che l'art. 583 c.p.p. fa riferimento al mezzo della raccomandata e che l'art. 4 del testo normativo sopracitato attribuisce a Poste Italiane la competenza esclusiva per quanto concerne le procedure di notificazioni di atti giudiziari, è da ritenersi ritualmente proposta l'impugnazione presentata servendosi di un servizio di recapito postale privato?<sup>6</sup>

2. Una volta inquadrato sommariamente l'ambito normativo in cui si inserisce la sentenza in commento e delineati i contorni della *quaestio iuris* ivi affrontata, è opportuno prendere le mosse dalla vicenda che ha originato tale pronuncia.

Nel caso che ci occupa, la Corte d'Appello di Salerno aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata dal difensore dell'imputato a mezzo di servizio postale, poiché lo stesso si era avvalso di un fornitore privato anziché del servizio espletato da Poste Italiane. In particolare, rilevavano i giudici di merito che tale mezzo di inoltro dell'atto di gravame non fosse idoneo ad attestare in maniera certa la data di spedizione dello stesso, avvenuta l'ultimo giorno utile prima della scadenza del termine ad impugnare. Di conseguenza, la Corte territoriale riteneva che quel particolare mezzo di spedizione dovesse considerarsi alla stregua di semplice posta ordinaria, non contemplata tra i mezzi riconosciuti tassativamente dall'art. 583 c.p.p.<sup>6</sup>: non potendosi dunque applicare la clausola di salvaguardia di cui al co. 2 del suddetto articolo, l'impugnazione doveva considerarsi tardiva, legittimando la relativa pronuncia di inammissibilità.

Investita della questione, la Corte di cassazione ha accolto i motivi di doglianza presentati dall'imputato, il quale lamentava la violazione degli artt. 583 e 591, la mancanza di motivazione ed il sostanziale travisamento della prova.

La motivazione che accompagna la decisione dei giudici di legittimità si sviluppa attraverso due ordini di considerazioni.

La prima questione, di carattere preliminare, concerne l'effettiva qualificazio-

---

<sup>5</sup> Cfr. l'interessante contributo di ROMEO, *È ammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata recapitata da poste private*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>6</sup> Sull'inammissibilità dell'atto di impugnazione spedito tramite posta ordinaria vedi *supra*, nota 3.

ne del mezzo di spedizione dell'atto di impugnazione - posta ordinaria ovvero posta raccomandata - prescelto dall'imputato.

Ebbene, destituendo di fondatezza la valutazione operata dai giudici di merito secondo la quale la trasmissione di un plico postale tramite servizio di recapito privato dovesse essere assimilata in ogni caso ad un servizio di posta ordinaria, la Corte osserva che, nel caso di specie, non sussisteva alcuna ragione ostativa alla piena qualificazione del mezzo di inoltro privato come raccomandata *tout court*, essendo perfettamente individuabile - e quindi, provata - la data dell'avvenuta spedizione dell'atto e, di conseguenza, il rispetto del termine ad impugnare. L'assunto, per quanto apparentemente scontato, testimonia un'apertura mai dimostrata in precedenza dalle giurisdizioni superiori civili ed amministrative in tema di servizio postale connesso alle esigenze di giustizia. Invero, partendo dal presupposto secondo cui solo Poste Italiane è in grado di assicurare «*Le prestazioni in tutti i punti del territorio, in tutti i giorni lavorativi e senza discriminazioni (...) con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi di accettazione e recapito di corrispondenza che possono essere dati in concessione ad agenzie private*»<sup>7</sup>, appare condiviso l'assunto per il quale la trasmissione di atti processuali mediante raccomandata espletata da un concessionario del servizio recapito postale privato sia da considerarsi inesistente agli effetti di legge.

3. Alla luce di siffatte considerazioni, è necessario dar conto delle ragioni che hanno spinto la Corte di legittimità a mutare indirizzo, anticipando sin d'ora che gran parte dell'*iter* logico compiuto è strettamente correlato alla modifica apportata all'art. 4 sopracitato ad opera dell'art. 4 D.lgs. n. 58 del 2011. Una volta accertata la qualifica di raccomandata della missiva allegata dal ricorrente, il nocciolo dirimente della questione viene individuato dalla Cassazione con esclusivo riguardo alla corretta esegesi dell'art. 583 c.p.p. in relazione alla nuova formulazione dell'art. 4 D.lgs. n. 261 del 1999: posto, cioè, che il codice di rito consente all'imputato e al suo difensore la trasmissione in cancelleria dell'atto di impugnazione con il mezzo della raccomandata senza altro specificare è necessario «*stabilire se detto mezzo debba restare circoscritto alla raccomandata di spedizione fornita dal servizio Poste Italiane S.p.a. o possa includere anche (...) la raccomandata fornita da un servizio di recapito privato*».

La preferenza accordata da parte dei giudici di legittimità all'ultima delle suddette ipotesi è frutto di un'operazione ermeneutica condivisibile: dato atto,

---

<sup>7</sup> Comm. Trib. Reg. Roma, Sez. Latina, 22 maggio 2012, n. 203/40, inedita; nello stesso senso v. Cass. civ., Sez. VI, 31 gennaio 2013, n. 2262, in *Mass. Uff.*, n. 625082.

cioè, della modifica intervenuta ad opera del succitato D.lgs. n. 58 del 2011 – che ha ristretto l’ambito di esclusività attribuita a Poste Italiane ai servizi inerenti «*le notificazioni di atti a mezzo posta di cui all’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992*» – deve ritenersi che tra i servizi attribuiti in via esclusiva all’Ente Poste non vada ricompresa la spedizione dell’atto di impugnazione di cui all’art. 583 c.p.p.

Ed infatti occorre prendere atto che le pronunce giurisprudenziali allineate in senso contrario, invero, avevano come referente normativo l’originaria formulazione dell’art. 4 D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, che ampliava l’ambito di operatività della norma, dovendosi la stessa applicare, più in generale, agli «*invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie*».

Una siffatta conclusione, peraltro, è frutto di una interpretazione che sia avvale dei metodi ermeneutici contemplati dall’art. 12 delle preleggi ed elaborati da una tradizione dottrinale ormai consolidata. Per quanto riguarda l’esegesi *letterale*, i giudici di legittimità rilevano che la spedizione dell’atto di impugnazione di cui all’art. 583 c.p.p. è aspetto ontologicamente diverso dalla notificazione a mezzo posta di atti giudiziari di cui all’art. 4 D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261: mentre quest’ultima ha come destinatario la parte privata, la spedizione si rivolge necessariamente ad un ufficio giudiziario<sup>8</sup>.

Per altro verso, un’interpretazione di tipo logico-sistematico suffragata dalla ricostruzione dell’*intentio legis* permette alla Corte di giungere ad identiche conclusioni. Se da una parte, infatti, il principio del *favor impugnationis* impone un’interpretazione restrittiva rispetto alle ipotesi di riserva esclusiva contemplate dall’art. 4 D.lgs. n. 261 del 1999, dall’altra parte, siffatto dato esegetico viene sostanzialmente confermato dalla dicitura del successivo art. 584 c.p.p. rubricato «*notificazione dell’impugnazione*» di guisa che si può ipotizzare la piena consapevolezza da parte del legislatore della differenza semantica tra i due termini.

4. L’approdo cui è giunto la Corte di legittimità nella sentenza in esame pare senz’altro condivisibile, specialmente in un’ottica di bilanciamento di interessi alla luce del definitivo recepimento, nel nostro ordinamento costituzionale, dei principi del giusto processo. Peraltro, dal momento che tutta la disciplina codicistica delle impugnazioni penali si regge sul principio del *favor impugnationis*<sup>9</sup>, precipitato processuale del più generale *favor rei*, una corretto metodo

---

<sup>8</sup> In particolare, è noto che con il termine notificazione si intenda comunemente la «*tecnica regolata in modo formale di recare un evento processuale a conoscenza dei soggetti del processo*» (POLIDORI, voce «*Notificazione*», in *Dig. Pen.*, VII, Torino, 1994, p. 242).

<sup>9</sup> Siffatto principio, ricavabile in via indiretta dalla disposizione di cui all’art. 568, co. 5, c.p.p., è stato recepito in più di un’occasione dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Cfr., per tutte, Cass., Sez. un.,

ermeneutico in tema di impugnazioni penali deve necessariamente salvaguardare, nei limiti concessi dal dato letterale, «*la volontà della parte di proporre impugnazione, rispetto ad eventuali errori formali che pregiudicherebbero l'introduzione di un nuovo grado di giudizio*»<sup>10</sup>.

D'altra parte, il rilievo per cui l'art. 583 c.p.p. sia stato concepito dal legislatore come una sorta di rimedio *in extremis* per l'imputato che voglia esercitare il proprio diritto al controllo del provvedimento giurisdizionale - mettendolo al riparo da eventuali ritardi o disfunzioni dell'ufficio postale che rischierebbero di rendere irricevibile l'impugnazione proposta - non è nuovo, essendo stato appalesato addirittura dal legislatore del 1988 nella Relazione preliminare al codice di procedura penale<sup>11</sup>.

Risulta chiaro da subito, pertanto, che più si allargano i confini esegetici di tale disposizione, più aumenta il grado di tutela riconosciuto ai diritti di difesa dell'imputato, potendo astrattamente l'impugnazione ritenuta irritualmente spedita cristallizzare in maniera definitiva ed indefettibile una condanna ingiusta.

La sentenza in questione, nello stabilire l'irrilevanza della natura pubblica o privata del servizio postale utilizzato dal difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 583 c.p.p. va accolta favorevolmente, testimoniando il progressivo affermarsi di un orientamento giurisprudenziale più sensibile alla salvaguardia del diritto di difesa e più vicino alle istanze antiformalistiche caldegiate dalla dottrina<sup>12</sup>.

**CHIARA CARRINO**

---

12 novembre 1993, Balestriere, in *Cass. pen.*, 1994, 281.

<sup>10</sup> Così, NACAR, *Requisiti formali per l'ammissibilità dell'impugnazione e nuove esigenze antiformalistiche*, in *Giur. it.*, 2000, 1257.

<sup>11</sup> «È stata ... reintrodotta la possibilità di spedizione telegrafica, giacché, se è vero che ne appare eccezionale l'utilizzazione per la dispendiosità del mezzo non è da escludere che si possa far ricorso per una imminente scadenza del termine» in *Rel. prog. prel. c.p.p.*, 128.

<sup>12</sup> Soprattutto in tema di inoltro via telefax, cfr. VALENTINI, *Le disposizioni sulle impugnazioni in generale*, cit., p. 247.